# *Riforma Fiscale – Quarto decreto correttivo D.Lgs. 148/2026*

**9 novembre 2026**

**Veronica Pignatta e Aurora Voto**

# Riforma fiscale: decreti attuativi già adottati

La riforma fiscale, che ha preso il via con la L. n. 111/2023, ha portato sino ad ora all'emanazione dei seguenti decreti legislativi:

| | Riferimento normativo | Materia |
|---|---|---|
| 1 | D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 | Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale |
| 2 | D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023 | Primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. |
| 3 | D.Lgs. n. 219 del 30.12.2023 | Modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti |
| 4 | D.Lgs. n. 220 del 30.12.2023 | Disposizioni in materia di contenzioso tributario |
| 5 | D.Lgs. n. 221 del 30.12.2023 | Disposizioni in materia di adempimento collaborativo |
| 6 | D.Lgs. n. 1 dell'8.1.2024 | Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari |
| 7 | D.Lgs. n. 13 del 12.2.2024 | Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale |
| 8 | D.Lgs. n. 41 del 25.3.2024 | Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza |
| 9 | D.Lgs. n. 87 del 14.6.2024 | Revisione del sistema sanzionatorio tributario |

# Riforma fiscale: decreti attuativi già adottati

| | Riferimento normativo | Materia |
|---|---|---|
| 10 | D.Lgs. n. 110 del 29.7.2024 | Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione |
| 11 | D.Lgs. n. 108 del 5.8.2024 | Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale **(PRIMO DECRETO CORRETTIVO)** |
| 12 | D.Lgs. n. 139 del 18.9.2024 | Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'Iva |
| 13 | D.Lgs. n. 141 del 26.9.2024 | Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi |
| 14 | D.Lgs. n. 192 del 13.12.2024 | Revisione del regime impositivo di IRPEF e IRES |
| 15 | D.Lgs. n. 43 del 28.3.2025 | Revisione delle disposizioni in materia di accise |
| 16 | D.Lgs. n. 81 del 12.06.2025 | Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie **(SECONDO DECRETO CORRETTIVO)** |

# Riforma fiscale: decreti attuativi già adottati

| | Riferimento normativo | Materia |
|---|---|---|
| 17 | DL n. 84 del 17.06.2025 | Decreto-Legge fiscale correttivo della Riforma fiscale su lavoro dipendente ed autonomo, riporto perdite, nuove assunzioni, CFC |
| 18 | D.Lgs. n. 186 del 4.12.2025 | Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto |
| 19 | D.Lgs. 192 del 18.12.2025 | Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, modifica allo statuto dei diritti del contribuente ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione **(TERZO DECRETO CORRETTIVO)** |
| 20 | D.Lgs. n. 147 del 7.08.2026 | Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale |
| 21 | D.Lgs. n. 148 del 7.08.2026 | Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione **(QUARTO DECRETO CORRETTIVO)** |
| 22 | D.Lgs. n. 149 del 7.08.2026 | Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. |

# Testi Unici - decreti attuativi già adottati

L'entrata in vigore dei Testi Unici è prevista per l'1 gennaio 2027:

| | Riferimento normativo | Materia |
|---|---|---|
| 1 | D.Lgs. n. 173 del 5.11.2024 | Sanzioni tributarie amministrative e penali |
| 2 | D.Lgs. n. 174 del 5.11.2024 | Tributi erariali minori |
| 3 | D.Lgs. n. 175 del 14.11.2024 | Giustizia tributaria |
| 4 | D.Lgs. n. 33 del 24.03.2025 | Versamenti e riscossione |
| 5 | D.Lgs. n. 123 del 12.08.2025 | Imposta di registro e altri tributi indiretti |
| 6 | D.Lgs. n. 10 del 19.01.2026 | IVA |
| 7 | D.Lgs. n. 117 del 19.06.2026 | Imposte sui redditi |
| 8 | D.Lgs. n. 141 del 5.08.2026 | Adempimenti e accertamento |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Il D.Lgs. n. 148 del 7/08/2026 pubblicato su S.O. n. 30 della G.U. n. 185 dell'11/08/2026 si compone di 37 articoli suddivisi in 12 Titoli come segue:

| | |
|---|---|
| Titolo I – disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente (artt. 1-2) | Titolo VII - revisione disciplina redditi finanziari (artt. 26-27) |
| Titolo II - disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo (art. 3) | Titolo VIII - disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (artt. 28-29) |
| Titolo III - disposizioni in materia di redditi d'impresa (artt. 4-9) | Titolo IX - revisione disciplina Enti del Terzo Settore (art. 30) |
| Titolo IV – revisione fiscalità internazionale (artt. 10-11) | Titolo X – disposizioni concernenti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (artt. 31-32) |
| Titolo V - disposizioni in materia di IVA (art. 12) | Titolo XI – disposizioni in materia di sanzioni tributarie (artt. 33-34) |
| Titolo VI – revisione disciplina accertamento (artt. 13-25) | Titolo XII – disposizioni di coordinamento e finali (art. 35-37) |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Tabella estratta dall'articolo di E. Reich e F. Vernassa su "Il Sole 24 Ore" del 27/08/2026, pag. 21

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note/fase transitoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Redditi di lavoro dipendente - trattamento fiscale dei familiari a carico | dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025 (art. 1, co. 3) | |
| 2 | Redditi di lavoro dipendente - fringe benefit per auto aziendali e optional | a partire dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 (art. 2, co. 5) | Per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1/1/2020 al 31/12/2024, vedasi il comma 3 (art. 2, co. 5) |
| 3 | Redditi di lavoro autonomo - proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta | ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026) – (art. 3, co. 3) | Applicazione ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, con dichiarazione integrativa e senza rimborso. |
| 4 | Determinazione reddito per le imprese agricole – norme di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo | dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 (art. 37) | Si applica agli imprenditori individuali, società semplici e alle società agricole che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito (art. 1, co. 1093, L. 296/2006. |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Tabella estratta dall'articolo di E. Reich e F. Vernassa su "Il Sole 24 Ore" del 27/08/2026, pag. 21

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note/fase transitoria |
|---|---|---|---|
| 5, co. 1, lett. a) | Valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante o held for trading (art. 85, co. 1, lett. e) del TUIR | dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 3, primo periodo) | |
| 5, co. 1, lett. b) | Pagamento basato su azioni proprie o per cassa (stock option, stock grant, phantom stock) – componenti negativi | operazioni deliberate dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 4) | |
| 5, co. 1, lett. c) | Irrilevanza fiscale delle minusvalenze da valutazione obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie | dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 3, primo periodo) | Per i soggetti OIC e per i beni classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo (art. 5, co. 2, secondo periodo) |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Tabella estratta dall'articolo di E. Reich e F. Vernassa su "Il Sole 24 Ore" del 27/08/2026, pag. 21

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note/fase transitoria |
|---|---|---|---|
| 5, co. 1, lett. d) | Soggetti IAS/IFRS - Deducibilità limitata sui costi/ammortamenti per marchi d'impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita | Si applica ai costi di avviamento ed altre attività immateriali iscritti dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 5) | Si applica anche sui maggiori valori dell'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, riconosciuti, ai fini fiscali, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta (art. 5, co. 5) |
| 5, co. 1, lett. d) | Soggetti IAS/IFRS - operazioni under common control - Deducibilità piena sui costi/ammortamenti per attività immateriali | Si applica ai costi delle attività immateriali iscritti dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 5) | Si applica sui maggiori valori delle attività immateriali, riconosciuti, ai fini fiscali, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta (art. 5, co. 5) |
| 5, co. 1, lett. e) | Contributi in conto capitale su costi per studi e ricerche – abrogazione art. 108, co. 3, secondo periodo | si applica ai contributi conseguiti dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 6, primo periodo) | Previsto un regime transitorio per i contributi che hanno già concorso o meno a formare il reddito, prima dell'abrogazione della norma (art. 5, co. 6, secondo periodo) |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Tabella estratta dall'articolo di E. Reich e F. Vernassa su "Il Sole 24 Ore" del 27/08/2026, pag. 21

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 5, co. 1, lett. f) | Obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie – irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze iscritte - | dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 3, primo periodo) | Abrogazione art. 110, co. 1, lett. c), secondo periodo - Norma di coordinamento della novità introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera c) |
| 5, co. 1, lett. g) | Holding industriali assimilate – definizione in base all'income test | dal periodo d'imposta 2026 (art. 5, co. 7) | I soggetti assimilati alle c.d. holding industriali effettuano le attività che non costituiscono esercizio nei confronti del pubblico secondo il DM 2 aprile 2015 n. 53 |
| 6 | Riallineamento straordinario divergenze contabili-fiscali | Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta 2026 (art. 6, co. 2) | L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2026 (art. 6, co. 2) |
| 7 | Riporto delle perdite fiscali in caso di mutamento delle attività in caso di trasferimento indiretto di una società | Norma interpretativa che rileva anche per il passato e allarga in modo rilevante l'ambito di applicazione dell'art. 84, comma 3, TUIR | La disposizione di cui all'art. 7, co. 1, è efficace fino alla data di entrata in vigore, di cui all'art. 377 del D.Lgs. 117/2026 - nuovo TU imposte sui redditi. (art. 35, co. 1) |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

Tabella estratta dall'articolo di E. Reich e F. Vernassa su "Il Sole 24 Ore" del 27/08/2026, pag. 21

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 8 | Riporto perdite fiscali – modifica di carattere formale | dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 (art. 37) | |
| 9 | Conferimenti di partecipazioni minusvalenti – revisione della disciplina | Ai conferimenti di partecipazioni effettuati dal periodo d'imposta 2026 (art. 9, co. 3) | Le disposizioni hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 192/2024 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse. |
| 10 | Perdite estere definitive – regime di compensazione (art. 181, TUIR) | Dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 (art. 37) | Possibilità, a determinate condizioni (appartenenza al medesimo gruppo) e a seguito di una fusione propria/per incorporazione, di utilizzare in Italia le perdite definitive maturate da società estere residenti in UE o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo |
| 19 | Rendiconto per stabili organizzazioni – attribuzione "data certa" mediante vidimazione (art. 152, TUIR) | Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e seguenti | Data certa da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2026 (entro il 31 ottobre 2027 se solare) e dati in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 11 | Global Minimm Tax - Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche | | Modifiche relative all'imposta minima nazionale e suppletiva e disciplina del Side-by-Side Sistem con l'introduzione di nuovi regimi opzionali di semplificazione. |
| 12 | Detrazione IVA - estensione dei termini per l'annotazione delle fatture di acquisto e per l'esercizio del diritto alla detrazione (artt. 19 e 25 DPR 633/72) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto (ripristino del limite biennale ante DL 50/2017). Detrazione retroattiva per le fatture "a cavallo d'anno" |
| 13 | Trust - estensione dell'opzione per la tassazione "in entrata" alle imposte ipotecaria e catastale (art. 4-bis, co. 3, D.Lgs. 346/90) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Norma che colma una lacuna testuale. |
| 14 | Imposta di successione - decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta liquidata dall'ufficio per dichiarazione incompleta o infedele (art. 34, co. 1, D.Lgs. 346/90) | Successioni aperte dall'1 gennaio 2025 (coordinamento con D.Lgs. 139/2024) | Interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell'imposta autoliquidata (art. 37, co. 1, D.Lgs. 346/90). |
| 15 | Imposte ipotecaria e catastale - coordinamento delle disposizioni su accertamento e liquidazione (art. 13, co. 2-bis, D.Lgs. 347/90) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Il rinvio all'abrogato art. 33, co. 1-bis, D.Lgs. 346/90 è sostituito con il rinvio al co. 1 della medesima norma |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 16 | Adempimento collaborativo e regime opzionale di controllo del rischio fiscale - comunicazione dei rischi relativi a periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel regime (art. 6, co. 3-ter, e art. 7-bis D.Lgs. 128/2015) | Comunicazioni dei rischi fiscali effettuate dal 12 agosto 2026 | Versamento integrale o rateale entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Mancato pagamento di una rata successiva alla prima: decadenza dalla rateazione, iscrizione a ruolo, sanzione aumentata della metà e interessi. |
| 17 | Adempimento collaborativo - termine per la certificazione del tax control framework (TCF) | Soggetti che hanno presentato domanda di adesione nel 2024 e nel 2025 | Termine differito dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 |
| 18 | Visto di conformità infedele sui modelli 730 - competenza delle Direzioni Provinciali (art. 39, co. 1, D.Lgs. 241/97) | Controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 e successivi | Sanzione del 30% a carico di CAF e intermediari irrogata dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Nessun effetto sul contenzioso pendente |
| 20 | Pubblicità immobiliare - controllo dell'autoliquidazione degli atti trasmessi con modello unico informatico da soggetti diversi dai pubblici ufficiali | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Avviso di liquidazione entro i termini dell'art. 17, co. 2, D.Lgs. 347/90; pagamento entro 60 giorni di imposta, sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 ridotta a 1/3 e interessi di mora |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 21 | Regime forfetario - abrogazione della riduzione di un anno del termine di accertamento per i contribuenti con sola fatturazione elettronica (art. 1, co. 74, L. 190/2014) | Controlli relativi ai periodi d'imposta dal 2026 in avanti | La ratio agevolativa è superata dall'obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari dall'1 gennaio 2024 |
| 22 | Accertamento dei componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale (art. 43, co. 1-bis e 1-ter, DPR 600/73) | Beni e servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027; nessun effetto sui procedimenti in corso | Il termine decorre dalla dichiarazione del periodo in cui è stata dedotta la prima quota (supera Cass. SS.UU. 8500/2021). Esclusi le operazioni inesistenti e le violazioni riscontrabili all'acquisto; non si applica a componenti positivi, perdite e crediti d'imposta |
| 23 | Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa - codificazione | Nessuna decorrenza espressa: secondo la dottrina dovrebbe operare anche nei procedimenti in corso | Presunzione relativa solo per componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati o per costi inesistenti (non per difetto di inerenza o competenza). Utili tassati in capo ai soci ex artt. 47, 59 e 89 TUIR |
| 24 | Accertamenti fondati sull'antieconomicità delle operazioni - imposte sui redditi e IRAP | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Lo scostamento dal valore di mercato rileva solo con ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti o se la difformità è manifesta e rilevante. |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 25 | Circolari dell'Amministrazione finanziaria - conformità agli atti di indirizzo anche per le istruzioni operative agli uffici (art. 10-septies, co. 3, L. 212/2000) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Estensione alle circolari di cui al co. 1, lett. d), dell'obbligo di rispettare gli atti di indirizzo ex art. 4, co. 1, D.Lgs. 165/2001 |
| 26 | Ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di PEPP (art. 27, co. 3, DPR 600/73) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Aliquota della ritenuta elevata dall'11% al 20%, in coerenza con l'imposta sostitutiva sulle forme di previdenza complementare (art. 5, co. 1, lett. d), L. 111/2023) |
| 27 | Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate in società localizzate in paesi black list (individuati secondo i criteri dell' art. 47-bis TUIR) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Imposta sostitutiva del 36% (prima 31%), senza possibilità di rateizzazione. Non riguarda le partecipazioni quotate né quelle in società UE/SEE |
| 28 | Concordato preventivo biennale - regime premiale per il rinnovo e altre modifiche (D.Lgs. 13/2024) | Dal biennio 2026-2027; i bienni 2024-2025 e 2025-2026 restano soggetti alle regole previgenti | In caso di rinnovo: soglie di esonero dal visto a € 100.000 (IVA) e € 70.000 (imposte dirette e IRAP), anticipazione di 2 anni dei termini di accertamento, nessun interesse sulla rateazione. Correzione del reddito concordato con dichiarazione integrativa |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 29 | Ravvedimento con imposta sostitutiva per i periodi d'imposta 2020-2023 per i soggetti ISA che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027 | Versamento in unica soluzione tra l'1 gennaio e il 15 marzo 2027 o in massimo 10 rate mensili dal 16 marzo 2027 | Base imponibile e aliquote (10%, 12%, 15%; IRAP 3,9%) in funzione del punteggio ISA, ridotte del 30% per il 2020 e il 2021; minimo € 1.000 per annualità. Termini di accertamento prorogati al 31 dicembre 2029 per le annualità ravvedute |
| 30 | IRAP degli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) - qualificazione dell'attività in base al TUIR (nuovo art. 82-bis D.Lgs. 117/2017) | Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari) | Ai soli fini IRAP la natura commerciale o non commerciale dell'attività continua a determinarsi secondo il TUIR e non secondo l'art. 79 del CTS: invariate le modalità di calcolo del valore della produzione netta |
| 31 | Fatture elettroniche - utilizzo dei file da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 1, co. 5-bis, lett. b-bis), D.Lgs. 127/2015) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Utilizzo consentito anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza |

# D.Lgs. 148/2026: Quarto decreto correttivo della riforma fiscale

| Art. | Oggetto | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| 32 | Accise - modifiche al D.Lgs. 504/95 (gas naturale, energia elettrica, tabacchi) | dal 12 agosto 2026 (entrata in vigore del decreto, art. 37) | Tra le novità: usi non domestici del gas nelle strutture assistenziali; canone annuo per le officine da fonti rinnovabili; termine per il SOAC da 5 a 45 giorni; oli lubrificanti e bitumi lavorati in impianti nazionali non immessi in consumo fino alla cessione |
| 33 | Trasmissione telematica dei corrispettivi e pagamenti elettronici (POS) - soglia di non punibilità (artt. 11, co. 2-quinquies, e 12, co. 2, D.Lgs. 471/97) | La causa di non punibilità dovrebbe avere effetto retroattivo (art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/97) | Nessuna sanzione né sospensione della licenza se lo scostamento tra operazioni con pagamento elettronico memorizzate e pagamenti elettronici accettati non supera il 5% |
| 34 | Adempimento collaborativo - sanzione per il mancato pagamento delle rate dovute a seguito della comunicazione dei rischi fiscali pregressi | Si applica alle fattispecie disciplinate dal Testo Unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), efficace dall'1 gennaio 2027 | Norma collegata all'art. 16 del D.Lgs. 148/2026 |

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Valutazione dei titoli obbligazionari - (art. 5, co. 1, lett. a), c), f)) (1/2)

| Intervento | Nuovo trattamento fiscale |
|---|---|
| **Lett. a) – Titoli dell'attivo circolante** - Art. 94, co. 4 e 4-bis, TUIR | La **valutazione effettuata alla chiusura dell'esercizio** sulla base della **corretta applicazione dei principi contabili** assume **piena rilevanza fiscale**.<br>Le **svalutazioni** imputate a CE sono **deducibili senza il precedente limite del "valore minimo"**. Il valore fiscale risulta, quindi, allineato al valore contabile sia per soggetti OIC sia IAS/IFRS adopter. |
| **Lett. c) – Titoli immobilizzati** - Art. 101, co. 2, TUIR | Le **minusvalenze** relative ai **titoli obbligazionari** iscritti tra le **immobilizzazioni finanziarie** sono **deducibili** soltanto se realizzate ai sensi dell'art. 86, co. 1, lett. a) e b), e 2.<br>Le oscillazioni valutative sono fiscalmente sterilizzate sino al realizzo, anche per gli IAS/IFRS adopter, indipendentemente dall'imputazione a **CE** o a **OCI**. |
| **Lett. f) – Coordinamento delle plusvalenze iscritte** - Art. 110, co. 1, lett. c), TUIR | È **soppressa** la previsione che escludeva dal reddito le plusvalenze iscritte sui titoli immobilizzati per la parte eccedente le minusvalenze precedentemente dedotte. |

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Valutazione dei titoli obbligazionari - (art. 5, co. 1, lett. a), c), f)) (2/2)

| Impatti della riforma | | |
|---|---|---|
| | **Attivo circolante** | **Immobilizzazioni finanziarie** |
| **Soggetti OIC** | Le **svalutazioni** contabilizzate assumono **piena rilevanza fiscale**.<br>Il **valore fiscale si allinea** al valore contabile ed è eliminato il limite del "valore minimo". | Le **svalutazioni non sono deducibili fino al realizzo**.<br>**Minusvalenze deducibili** solo ai sensi dell'art. 86, co. 1, lett. a) e b), e 2. |
| | ***Regime transitorio***: le **divergenze sono assorbite** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2025**, mediante concorso al reddito della relativa differenza. | ***Clausola di salvaguardia:*** **che impedisce la tassazione dei recuperi di valore fino a concorrenza delle svalutazioni già dedotte in passato.** |
| **Soggetti IAS/IFRS** | Confermata la **piena derivazione dal bilancio**. Le **svalutazioni** imputate a CE **concorrono** integralmente. | Le variazioni sono irrilevanti fino al realizzo, indipendentemente dall'imputazione a CE o OCI. |
| | Il **regime transitorio non trova applicazione**: il regime previgente già attribuiva rilevanza fiscale alle variazioni imputate a CE. Opera direttamente la nuova disciplina, con rilevanza della differenza, positiva o negativa, tra valore di realizzo e valore fiscale determinato al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. | |

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Definizione holding industriali assimilate (art. 162-bis TUIR) - (art. 5, co. 1, lett. g)) (1/2)

Il correttivo interviene introducendo un ***criterio oggettivo*** per individuare i soggetti che svolgono attività finanziarie infragruppo ***non nei confronti del pubblico.***

**ATTIVITÀ FINANZIARIE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Finanziamenti infragruppo**<br>Finanziamenti esercitati esclusivamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza. | **02** | **Finanziamenti di filiera**<br>Finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi, o da società del gruppo, a soggetti della stessa filiera produttiva o distributiva. | **03** | **Finanziamenti al personale**<br>Finanziamenti concessi dal datore di lavoro, o da società del gruppo, ai propri dipendenti e collaboratori. |
| **04** | **Acquisto di crediti**<br>Acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società appartenenti al gruppo. | **05** | **Garanzie infragruppo**<br>Rilascio di garanzie quando l'obbligato garantito o il beneficiario appartiene al medesimo gruppo del garante. | **06** | **Cash pooling**<br>Gestione accentrata della liquidità e dei rapporti finanziari tra società appartenenti al gruppo. |

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Definizione holding industriali assimilate (art. 162-bis TUIR) - (art. 5, co. 1, lett. g)) (2/2)

**CONTESTO PREVIGENTE → Qualificazione basata su elementi qualitativi**

Con la Risposta a interpello n. 472/2022 l'AdE aveva escluso, per i soggetti assimilati, ogni test di prevalenza quantitativo, richiedendo soltanto lo svolgimento sistematico e professionale dell'attività finanziaria infragruppo, con impiego anche minimo di mezzi organizzativi: un criterio valutativo, casistico e non uniforme.

**NUOVA REGOLA → Prevalenza ancorata a una soglia oggettiva (income test)**

La qualifica ricorre **esclusivamente** quando le attività rilevanti di cui al D.M. 53/2015 **sono esercitate in via esclusiva o prevalente.**

**TEST DI PREVALENZA > 50%**

**Ricavi e altri proventi da attività finanziarie infragruppo**

---

***Ricavi e altri proventi complessivi***

La soglia è verificata sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

**Decorrenza:** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Soggetti IAS – marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (art. 5, co. 1, lett. d)) (1/4)

La disposizione razionalizza il regime di deduzione del costo dell'avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS, subordinando l'avvio della **deduzione per diciottesimi** alla rilevazione contabile della svalutazione e introducendo, con il **nuovo co. 3-ter**, un regime derogatorio – svincolato dall'imputazione a CE – per le fattispecie in cui il valore fiscale emerge come mera variazione patrimoniale.

### La regola contabile

Lo IAS 38 non consente l'ammortamento delle attività immateriali a vita utile indefinita, a differenza dell'OIC 24 per i soggetti OIC adopter: il valore di tali intangibles può essere solo oggetto di svalutazioni periodiche all'esito dell'impairment test ex IAS 36.

### Il regime fiscale previgente

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, l'art. 103, co. 3-bis, TUIR consentiva ai soggetti IAS/IFRS di dedurre "a prescindere dalle imputazioni contabili" quote costanti pari a un diciottesimo del costo di acquisizione di marchi e avviamento.

### L'effetto da rimuovere

Ne derivava la possibilità di operare deduzioni extracontabili anche nei periodi d'imposta privi di qualsiasi svalutazione a CE: è precisamente questo l'effetto che la novella intende rimuovere.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d’impresa

## Soggetti IAS – marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (art. 5, co. 1, lett. d)) (2/4)

La deduzione fiscale del costo degli intangibles prende avvio dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento, nei limiti del relativo ammontare, per una durata comunque pari a diciotto anni.

### Ambito oggettivo esteso

La norma menziona ora espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita, il cui ammortamento segue le regole di marchi e avviamento secondo l'art. 10 del D.M. 2011.

### Base di calcolo e meccanismo

Il costo sostenuto per l'acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita è deducibile, nei limiti della quota annuale, nel periodo d'imposta in cui è rilevata la rettifica e in quelli successivi, ex art. 109, co. 4, lett. a), TUIR.

### Presupposto applicativo

La deducibilità presuppone che il costo sia transitato a CE a titolo di svalutazione in un esercizio precedente: la deduzione extracontabile "automatica", svincolata da qualsiasi rettifica di valore, non è più ammessa in via ordinaria.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Soggetti IAS – marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (art. 5, co. 1, lett. d)) (3/4)

In deroga al co. 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali di cui ai co. 3 e 3-bis è ammessa in misura non superiore a **un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio**, a prescindere dall'imputazione a CE.

### 01 Operazioni infragruppo (under common control)

Cessioni di azienda o di rami d'azienda tra soggetti sotto comune controllo, contabilizzate senza applicazione del metodo dell'acquisto. L'art. 4, co. 3, del D.M. n. 48/2009 prevede che per le cessioni di azienda o di partecipazioni rilevi il regime fiscale del TUIR anche ove dal bilancio non emergano i relativi componenti o attività e passività fiscalmente rilevanti.
Trattandosi di operazioni realizzative, il valore fiscale è deducibile in diciotto quote costanti ogniqualvolta sia rilevato in bilancio come mera variazione patrimoniale.

### 02 Entry tax ex art. 166-bis del TUIR

Le attività immateriali a vita utile indefinita che assumono rilievo in applicazione della disciplina dell'entry tax seguono il medesimo criterio del diciottesimo del differenziale, indipendentemente dall'imputazione a CE.

**Per converso.** Il valore di avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita rilevato in bilancio resta soggetto al nuovo co. 3-bis: la deduzione decorre dal periodo d'imposta di imputazione a CE della svalutazione e nei limiti della stessa

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d’impresa

## Soggetti IAS – marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (art. 5, co. 1, lett. d)) (4/4)

Le nuove regole si applicano:

- all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025,

- ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Stock option, stock grant, premi a dipendenti e amministratori – deducibilità del costo (art. 5, co. 1, lett. b)) (1/3)

La disposizione sostituisce integralmente il co. 6-bis dell'art. 95 del TUIR, razionalizzando la disciplina relativa alla deducibilità dei componenti negativi correlati alla rilevazione delle operazioni con pagamento basato su azioni.
I componenti negativi rilevati a CE in conformità ai corretti principi contabili sono deducibili esclusivamente al momento della consegna degli strumenti e in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate dai beneficiari.

**01**

**Grant date**

Assegnazione iniziale: nessuna rilevanza fiscale

**02**

**Consegna**

Trasferimento giuridico della titolarità delle opzioni o dei titoli ai beneficiari

**03**

**Rilevazione medio tempore**

Oneri iscritti a CE lungo il periodo di maturazione del piano

**04**

**Deduzione fiscale**

Ammessa nei limiti della quota di opzioni effettivamente esercitata

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d’impresa

## Stock option, stock grant, premi a dipendenti e amministratori – deducibilità del costo (art. 5, co. 1, lett. b)) (2/3)

Il limite alla deduzione – oggi esplicitato nel testo normativo si determina mediante il rapporto percentuale tra:

$$\frac{\text{Opzioni esercitate dai beneficiari}}{\text{Opzioni che hanno concorso alla formazione dell'onere rilevato medio tempore a CE}}$$

**Il caso delle stock grant**

In assenza di opzioni da esercitare, l'onere deducibile è correlato all'ammontare complessivo delle opzioni attribuite ai beneficiari.

**Rettifiche della stima iniziale**

Le variazioni delle condizioni del piano riducono l'onere complessivo rilevato medio tempore: le rettifiche apportate alla stima iniziale incidono anche sull'ammontare massimo deducibile.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Stock option, stock grant, premi a dipendenti e amministratori – deducibilità del costo (art. 5, co. 1, lett. b)) (3/3)

### Maggiori valori delle partecipazioni

All'atto della consegna o attribuzione dei diritti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del Gruppo, i cui strumenti sono assegnati, assumono rilevanza anche ai fini fiscali.

### Il profilo IRAP

Restano ferme le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni così come rilevate in bilancio: il differimento opera sul solo comparto IRES, generando un disallineamento tra le due basi imponibili.

### La decorrenza

Il differimento della rilevanza dei componenti di reddito si applica a partire dalle operazioni deliberate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, a prescindere dal momento di rilevazione dei relativi oneri a CE.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Contributi su costi di ricerca e sviluppo – (art. 5, co. 1, lett. e)) (1/4)

Viene abrogato il secondo periodo dell'art. 108, co. 3, del TUIR, **eliminando il regime di tassazione per cassa** dei contributi pubblici erogati a fronte di costi per studi e ricerche: tali contributi tornano al regime ordinario, fondato sulla loro natura e sul principio di competenza, con un regime transitorio volto a scongiurare sia la doppia imposizione sia il salto d'imposta.

**Il primo periodo (invariato)**

L'art. 108 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi. Il co. 3, primo periodo, prevede che le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche siano calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto.

**Il secondo periodo (soppresso)**

Assoggettava i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi per studi e ricerche alla disciplina dell'art. 88, co. 3, del TUIR, con concorso al reddito in unica soluzione al momento dell'incasso.

**L'impatto del D.Lgs. n. 192/2024**

Le modifiche all'art. 88 del TUIR apportate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 192/2024 – come evidenziato nella relativa relazione illustrativa – hanno implicitamente escluso, per tali contributi, la facoltà di rateizzazione della tassazione in cinque esercizi.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d’impresa

## Contributi su costi di ricerca e sviluppo – (art. 5, co. 1, lett. e)) (2/4)

| Fattispecie | Trattamento contabile della spesa | Qualificazione del contributo |
|---|---|---|
| Contributi a copertura di SPESE DI RICERCA | Rilevate come costi d'esercizio | Contributi in conto esercizio (art. 85, co. 1, lettere g) e h), del TUIR) |
| Contributi a fronte di SPESE DI SVILUPPO | Capitalizzate | Contributi in conto impianti |

**Il disallineamento superato.** Nonostante tale distinzione, il rinvio operato dall'art. 108, co. 3, secondo periodo, alle regole dei contributi in conto capitale di cui all'art. 88 del TUIR ne determinava, indistintamente, il concorso alla formazione del reddito in unica soluzione al momento dell'incasso, con un trattamento fiscale disallineato rispetto alla rappresentazione di bilancio.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d'impresa

## Contributi su costi di ricerca e sviluppo – (art. 5, co. 1, lett. e)) (3/4)

Con l'abrogazione del secondo periodo dell'art. 108, co. 3, del TUIR il regime applicabile diventa quello ordinario, fondato sulla **natura** del contributo e sul principio di **competenza**.

### REGIME PREVIGENTE - CASSA

Rinvio all'art. 88, co. 3, del TUIR: concorso alla formazione del reddito in unica soluzione al momento dell'incasso, indipendentemente dalla natura del contributo e dalla sua imputazione contabile.

### NUOVO REGIME - COMPETENZA

Applicazione del regime fondato sulla natura del contributo – in conto esercizio ovvero in conto impianti – con assoggettamento a tassazione, di norma, secondo l'imputazione contabile per competenza.

**Decorrenza.** Le nuove regole si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia a quelli per i quali il diritto alla percezione sorge per la prima volta da tale periodo.

# D.Lgs. 148/2026 – Reddito d’impresa

## Contributi su costi di ricerca e sviluppo – (art. 5, co. 1, lett. e)) (4/4)

**REGIME TRANSITORIO**

| Ipotesi | Situazione di fatto | Trattamento | Finalità |
|---|---|---|---|
| Contributi che hanno già concorso a formare il reddito sotto la disciplina previgente | Somme già incassate, rilevazione per competenza nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 | Non saranno assoggettati a tassazione nei periodi d'imposta in cui, per competenza, se ne verificano i presupposti impositivi | **Evitare la doppia imposizione** |
| Contributi di competenza di esercizi pregressi che non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo | Rilevazione per competenza in periodi anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, somme non ancora incassate | Assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, al momento dell'incasso | **Evitare il salto d'imposta** |

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Riallineamento straordinario (art. 6) (1/5)**

La norma consente di anticipare, **in via straordinaria**, l'applicazione del nuovo regime generale di riallineamento previsto dal D.Lgs. 192/2024, secondo il metodo del «saldo globale» (art. 11, comma 1), per le **divergenze tra valori contabili e fiscali** emerse a seguito delle fattispecie di cambiamento dei principi contabili (art. 10, comma 1), che si sono **realizzate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024** (fino al 2023 per i soggetti solari) ed esistenti al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti solari).

**Fattispecie art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024**

a) Prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) (c.d. FTA)
b) Variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati
c) Passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale (c.d. LTA)
d) Variazioni dei principi contabili nazionali
e) Cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni di impresa
f) Applicazione alle micro imprese del principio di derivazione rafforzata (art. 83 TUIR)
g) Operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Riallineamento straordinario (art. 6) (2/5)**

**METODO DEL SALDO GLOBALE**

Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative (per masse) esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 192/2024 (**Art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024**).

La **somma algebrica** delle differenze:

**Se positiva**, è assoggettata a **tassazione** con **l'aliquota ordinaria IRES ed IRAP**, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni.

**se negativa**, la relativa **deduzione** concorre, per **quote costanti**, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodo di imposta pari alla maggior durata residua della fattispecie oggetto del riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a 10 esercizi.

- Si veda anche la Circolare Assonime n. 24 del 12/11/2025

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Riallineamento straordinario (art. 6) (3/5)**

**co. 1- <u>Oggetto e perimetro</u>**

Ammette il riallineamento, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali, delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 192/2024, secondo le regole dell'art. 11, co. 1 (c.d. ***metodo del saldo globale***).

**co. 2 - <u>Dimensione temporale e procedurale</u>**

- L'effetto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari);
- l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo (Redditi SC 2027 per i soggetti solari - sezione VII-A del quadro RQ e sezione I del quadro RV);
- l'imposta è dovuta in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte dello stesso periodo (2026).

**co. 3- <u>Stabilità dell'opzione</u>**

Le rettifiche del perimetro delle operazioni da riallineare operate in sede di controllo non determinano la caducazione dell'opzione, ma incidono esclusivamente sulla rideterminazione della base imponibile e, per l'effetto, sull'ammontare delle imposte o delle deduzioni ex art. 11, co. 1.

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Riallineamento straordinario (art. 6) (4/5)**

- **Esempio:** La società Alfa S.p.A. adotta gli IAS/IFRS dal 2023 (FTA al 1.1.2023 ed esistenti al 31.12.2025).

| | | Tipo di beni/Voce di bilancio | | Causa | D.lgs. 192/2024 | Valore precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 AVVIAMENTO | | 2 | 3 1 | 4 150.000,00 |
| RV1 | Valore contabile | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | Valore di realizzo |
| | | 5 300.000,00 | 6 ,00 | 7 ,00 | 8 300.000,00 | 9 ,00 |
| | Valore fiscale | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | |
| | | 10 150.000,00 | 11 150.000,00 | 12 ,00 | 13 300.000,00 | |
| | | 1 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | | 2 | 3 1 | 4 40.000,00 |
| RV2 | Valore contabile | 5 0,00 | 6 ,00 | 7 ,00 | 8 0,00 | 9 ,00 |
| | Valore fiscale | 10 40.000,00 | 11 ,00 | 12 40.000,00 | 13 0,00 | |

**Ipotesi al 31.12.2025:**

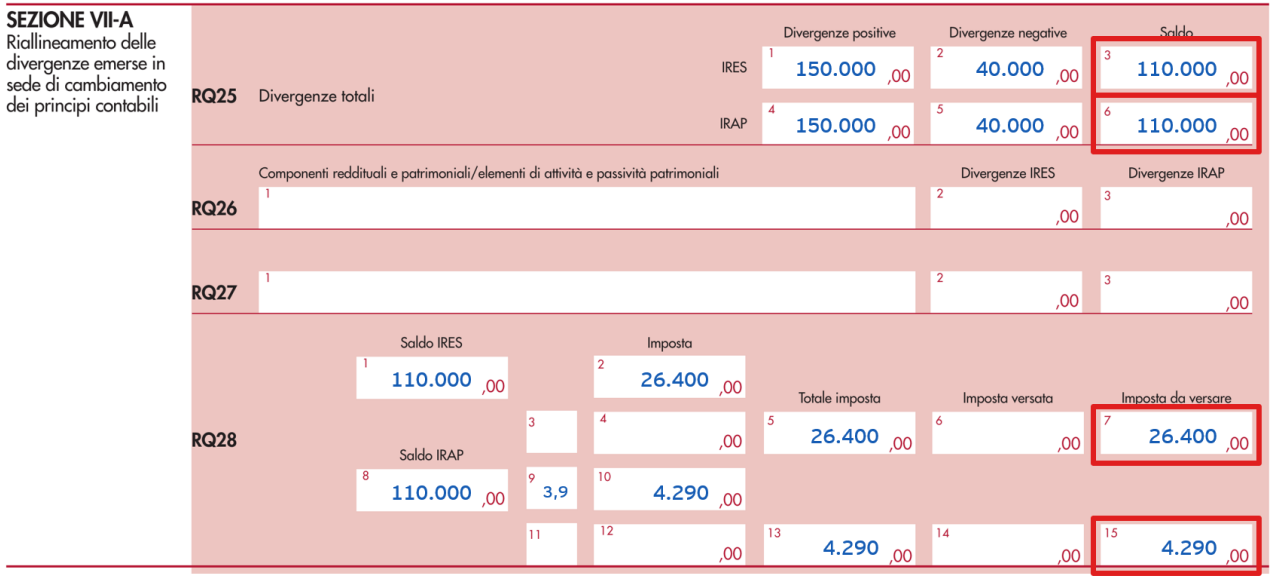
- Avviamento: costo 300.000, fondo 150.000 (col. 5 e 10)
- costi di impianto e ampliamento: valore residuo 40.000 (col. 5 e 10).

- **Rigo RV1 – Avviamento (ripristinato):** col. 4 il valore OIC ante FTA (150.000); col. 11 il maggior valore riallineato (+150.000) e nelle col. 5 e 8 il valore IAS (300.000) -> **DTL 41.850**
- **Rigo RV2 – Costi di impianto e ampliamento (eliminati):** col. 4 il valore OIC ante FTA (40.000); costi eliminati in FTA (col. 5 e 8 = 0); col. 12 il valore fiscale riallineato (-40.000) -> **DTA 11.160**
- **Col. 3** = codice 1 (FTA). In seguito al riallineamento, dal periodo d'imposta 2026 i valori contabili saranno allineati ai valori fiscali per cui tali righi saranno eliminati dal Modello.

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

## Riallineamento straordinario (art. 6) (5/5)

- **Esempio:** La società Alfa S.p.A. adotta gli IAS/IFRS dal 2023 (FTA al 1.1.2023 ed esistenti al 31.12.2025).



**SEZIONE VII-A**
Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

**RQ25** Divergenze totali

| | Divergenze positive | Divergenze negative | Saldo |
|---|---|---|---|
| IRES | 1 150.000,00 | 2 40.000,00 | 3 110.000,00 |
| IRAP | 4 150.000,00 | 5 40.000,00 | 6 110.000,00 |

**RQ26** Componenti reddituali e patrimoniali/elementi di attività e passività patrimoniali

| | Divergenze IRES | Divergenze IRAP |
|---|---|---|
| 1 | 2 ,00 | 3 ,00 |

**RQ27**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 ,00 | 3 ,00 | | |

**RQ28**

| Saldo IRES | | Imposta | Totale imposta | Imposta versata | Imposta da versare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 110.000,00 | 3 | 2 26.400,00 | 5 26.400,00 | 6 ,00 | 7 26.400,00 |
| Saldo IRAP | | | | | |
| 8 110.000,00 | 9 3,9 | 10 4.290,00 | | | |
| | 11 | 12 ,00 | 13 4.290,00 | 14 ,00 | 15 4.290,00 |

| Divergenze da FTA (1.1.2025) | IRES | IRAP |
|---|---|---|
| Avviamento ripristinato (storno ammortamenti) | +150.000 | +150.000 |
| Costi di impianto e ampliamento eliminati | −40.000 | −40.000 |
| **Saldo positivo (RQ25, col. 3 e 6)** | **110.000** | **110.000** |
| Aliquota ordinaria | 24% | 3,9% |
| **Imposta (RQ28, col. 7 e 15) - coincidente con netto DTA/DTL rilasciate** | **26.400** | **4.290** |

**Ipotesi:**
- società ha un periodo d'imposta solare;
- le divergenze rilevano sia ai fini IRES sia ai fini IRAP;
- nessuna addizionale o maggiorazione;
- nessuna imposta già versata (col. 6 e 14);
- aliquota IRAP ordinaria del 3,9%.

- Righi RQ26-RQ27 non compilati per adozione metodo del saldo globale.
- Versamento imposta entro il saldo 2026: codici 1817 (IRES) e 1868 (IRAP).
- Dal 2026 i valori fiscali coincidono con quelli IAS: RV sez. I con codice 1 in col. 3.

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Norma di interpretazione autentica dell'art. 84, co. 3, TUIR (art. 7)**

Con riferimento ai limiti alla riportabilità delle perdite fiscali d'impresa, il cambio di controllo rileva anche quando avviene attraverso la cessione della holding o di una controllante indiretta.

## RIPORTABILITA' PRECLUSA

**1. Cambio di controllo:**
Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

**2. Modifica dell'attività principale:**

nel periodo d'imposta del trasferimento oppure nei 2 periodi precedenti o nei due successivi.

**CONDIZIONI CUMULATIVE**
Il cambio di controllo, da solo, non determina la perdita del riporto.

## DUBBIO INTERPRETATIVO

**Tenore letterale dell'art. 84**
La disposizione richiamava il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto della società che riporta le perdite, *lasciando incerto il trattamento delle acquisizioni realizzate a monte della catena partecipativa*.

**Prassi precedente**
La risposta n. 39/2022 aveva esteso la disciplina al cambio di controllo indiretto soltanto in presenza di "sostanziale identità" tra controllante e controllata, ossia quando la società con perdite rappresentava l'unico asset, o quello più significativo, della controllante.

## CHIARIMENTO

**Interpretazione autentica**

Il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera avvenuto anche quando sono cedute le partecipazioni di una società che controlla, direttamente o indirettamente, la società che riporta le perdite.

Non è quindi necessario che sia ceduta direttamente la società "in perdita".

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Revisione articoli 84, co. 3-quater, e 172, co. 8, del TUIR (art. 8)**

Disposizioni volte a rendere esplicita l'estensione della disciplina antielusiva alle posizioni fiscali diverse dalle perdite e a uniformare i riferimenti temporali in materia di fusione, in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. e), n. 3, L. n. 111/2023.

**CO. 1, LETT. A) - Estensione alle altre posizioni fiscali**

Modifica l'art. 84, co. 3-quater, del TUIR per chiarire che le disposizioni di contrasto al commercio delle c.d. *bare fiscali*, contenute nei commi da 3 a 3-ter, **si applicano anche al riporto degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.**

*Disposizione antielusiva — il riporto è escluso o limitato solo al ricorrere congiunto delle tre condizioni.*

**CONDIZIONI CONGIUNTE**

- trasferimento o acquisizione della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto;
- modifica dell'attività principale esercitata;
- assenza di reale operatività, misurata tramite la variazione dei ricavi e proventi caratteristici e dei costi del personale.

**CO. 1, LETT. B) - Allineamento del riferimento temporale nelle fusioni**

Interviene sull'art. 172, co. 8, del TUIR al fine di stabilire che il periodo "ante fusione" si chiude alla data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione e non alla data di efficacia giuridica.

**PRIMA**
Data in cui la fusione ha effetto

**DOPO**
Data antecedente a quella di efficacia

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9) (1/4)**

La disposizione interviene sull'art. 175, co. 1-bis, del TUIR (introdotto dal D.Lgs. 192/2024) per risolvere le incertezze sul valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente nei c.d. ***conferimenti minusvalenti (costo fiscale > valore di realizzo)***, introducendo una regola di realizzo fondata sul *minore tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale*, con allineamento dell'art. 177, co. 2, del TUIR ed efficacia retroattiva condizionata.

**Regime di "realizzo controllato"**

Per i conferimenti di partecipazioni soggetti al regime di «realizzo controllato», in deroga al criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ex art. 9 del TUIR, i riflessi reddituali dell'operazione in capo al conferente sono strettamente connessi ai comportamenti contabili:

- del soggetto conferente e del soggetto conferitario (art. 175 del TUIR); oppure
- del solo conferitario (art. 177 co. 2 - 2-quater del TUIR).

Assumendo rilevanza i valori contabili di iscrizione delle partecipazioni l'effetto fiscale del conferimento può essere "controllato" dalle parti con la conseguenza che l'operazione, di per sé realizzativa, può diventare fiscalmente neutrale (c.d. neutralità indotta)

**Incertezza normativa**

Per i conferimenti minusvalenti era prevista la rilevanza della sola minusvalenza effettiva (non contabile), nei limiti del differenziale rispetto al valore normale ex art. 9, co. 4, TUIR: restava incerto il valore fiscale delle partecipazioni ricevute.

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9) (2/4)**

**co. 1, lett. a) – la regola di realizzo**

**Principio confermato**

Le regole di determinazione del valore di realizzo di cui all'art. 175, co. 1, TUIR continuano ad applicarsi anche quando tale valore risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

**Limite introdotto**

Se il valore di realizzo è inferiore **anche** al valore normale ex art. 9, co. 4, TUIR, esso è individuato – in deroga all'art. 175, co. 1 – nel minore tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale delle partecipazioni conferite.

**Meccanismo in tre passaggi**

**1**
**Realizzo ordinario**

Maggiore tra valore delle part. ricevute (conferente) e valore delle part. conferite (conferitaria)

**2**
**Test di minusvalenza**

Il valore di realizzo "ordinario" è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto e al valore normale?

**3**
**Regola derogatoria**

No → regime ordinario art. 175, co. 1
Sì → val. realizzo = min (costo fiscale; valore normale).

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9) (3/4)**

**Esempio**

| | Costo fiscale part. conferite | Valore normale | Incremento PN conferitaria / part. ricevute | Regola applicabile | Valore di realizzo da confrontare con costo fiscale | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Es. 1 minusvalente, VN < costo fiscale** | 100 | 90 | 70 | Deroga art. 175, co. 1-bis: min (100; 90) | **90** | Minusvalenza deducibile pari a 10 |
| **Es. 2 VN > costo fiscale** | 100 | 150 | 90 | Deroga art. 175, co. 1-bis: min (100; 150) | **100** | Nessuna plusvalenza tassabile né minusvalenza deducibile |
| **Es. 3 plusvalente, realizzo > costo fiscale** | 100 | 170 | 130 | Regime ordinario art. 175, co. 1 | **130** | Plusvalenza tassabile pari a 30 (plusvalore latente 70) |

**Es. 1 –** il valore attribuito in conferimento (70) è inferiore sia al costo fiscale (100) sia al valore normale (90): opera la deroga, realizzo a 90 e minusvalenza deducibile di 10.

**Es. 2 –** pur essendo il VN (150) superiore al costo fiscale, il realizzo "ordinario" (90) resta inferiore al costo fiscale: si assume il minore tra i due (100), con esito neutrale.

**Es. 3 –** il realizzo "ordinario" (130) eccede il costo fiscale: si applica il regime ordinario dell'art. 175, co. 1.

# D.Lgs. 148/2026 – reddito d'impresa

**Revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9) (4/4)**

**Allineamento dell'art. 177 e decorrenza**

**co. 1 e 2, lett. b)**

**Simmetria con l'art. 177, co. 2**

Modifica il secondo periodo dell'art. 177, co. 2, del TUIR, allineando gli effetti del conferimento minusvalente di partecipazioni di controllo ex art. 175 a quelli del conferimento mediante il quale la conferitaria acquisisce il controllo di una società o ne incrementa la percentuale di controllo.

**co. 3**

**Decorrenza e retroattività condizionata**

- Applicazione ai conferimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari).
- Effetto anche per i periodi d'imposta precedenti, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, se le dichiarazioni sono state redatte in conformità.
- I comportamenti difformi non sono errori od omissioni emendabili con dichiarazione integrativa, né fondano istanze di rimborso.







www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos